

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

**RICORSO** nell'interesse della dott.ssa *Ciarleglio Albina* (cod. fisc. CRLBN82L57A783Z), nata a Benevento il 17 luglio 1982 e ivi residente a Cerreto Sannita (BN) alla Via Nicotera n. 32, rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al presente atto – dagli avv.ti Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D) ed Ivan Del Giudice (cod. fisc. DLG VNI 77D11 F839G), con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – Pec [guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it)

**CONTRO** l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t., **NONCHÉ CONTRO** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;

**E NEI CONFRONTI** del prof. Germano Basile, nato il 16.1977, residente a Vigo di Fassa (TN) alla Strada De Larcione n. 6, collocato nella graduatoria di merito della classe di concorso A12- A22 Scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, del Concorso per titoli ed esami, indetto su base regionale, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I° e II° grado bandito con D.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 106;

**E NEI CONFRONTI** di tutti i docenti inseriti nella graduatoria della classe di concorso A12- A22 Scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, relativa al Concorso per titoli ed esami, indetto su base regionale, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I° e II° grado e di n. 17.232 posti comuni nelle scuole secondarie di secondo grado, risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019,

ossia di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento nella graduatoria della dott.ssa Ciarleglio in posizione n.71 verrebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio della ricorrente sono potenziali controinteressati.

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. AOODRCA n. 0012987 del 7 settembre 2016, con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A12- A22 Scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, relativa al Concorso per titoli ed esami, con il quale è stato indetto, su base regionale, il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I° e II° grado e di n. 17.232 posti comuni nelle scuole secondarie di secondo grado, risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, secondo quanto riportato negli allegati n. 1 e n. 2, che costituiscono parte integrante del decreto stesso bandito con D.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 106 (pubblicato nella G.U. n. 16 del 26.02.2016 – quarta serie speciale), nella parte in cui assegna alla ricorrente il punteggio pari a 74,50 pt.; B) dei successivi eventuali decreti di rettifica ad integrazione della graduatoria *de qua*, C) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti del ricorrente.

#### FATTO

La dott.ssa Ciarleglio Mariacarmela partecipava al Concorso per titoli ed esami, indetto su base regionale, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I° e II° grado e di n. 17.232 posti comuni nelle scuole secondarie di secondo grado, risultanti vacanti e

disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, secondo quanto riportato negli allegati n. 1 e n. 2, che costituiscono parte integrante del decreto con cui è stato bandito, D.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 106 (pubblicato nella G.U. n. 16 del 26.02.2016 – quarta serie speciale) (**doc.1**), presentando domanda di partecipazione (**doc. 2**) in relazione ai posti disponibili nella Regione Campania per la classe di concorso scuola secondaria di I° grado e di II° grado.

Dopo aver brillantemente superato tutte le prove selettive, la ricorrente presentava in copia i titoli valutabili a fini concorsuali corredati dalle certificazioni richieste ai sensi dell'art. 8 del bando concorsuale (**doc. 3**), in conformità a quanto già dichiarato nella domanda di partecipazione.

In particolare, la ricorrente evidenziava di essere in possesso di diversi anni di servizio e dei seguenti titoli (**doc. 4**): 1) Titolo di abilitazione conseguito tramite Percorso abilitante speciale (PAS) per le classi di concorso A050/A043; 2) Certificazione linguistica di livello C2; 3) Diploma di perfezionamento post-laurea in Insegnamento, didattica e diversità; 4) Master di primo livello in Progettazione didattica di sistema e d'aula; 5) Pubblicazione in “Alle origini di Minerva Trionfante”; 6) Pubblicazione su Rivista Storica del Sannio.

Con decreto direttoriale, prot. n. AOODRCA n. 0012987 del 7 settembre 2016 (**doc. 5**), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania approvava la graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso scuola secondaria di I° grado e di II°, nella quale la ricorrente figurava alla posizione n. 196 con attribuzione di 74,50 pt (assegnando un punteggio di 11,20 per i titoli).

La ricorrente, pertanto, si avvedeva di un'erronea applicazione da parte dell'Amministrazione resistente della tabella A di ripartizione dei punteggi (**doc. 6**), approvata con D.M. 23 febbraio 2016 n. 94 ed allegata al bando

concorsuale, ravvisando il mancato esatto riconoscimento dei titoli vantati valutabili, ed in particolare rilevando la mancata considerazione di 4,4 pt. riguardanti i titoli accessori. Infatti la stessa, dopo aver controllato la documentazione descritta anche in fase di presentazione della domanda di partecipazione, con una semplice somma matematica si avvedeva della mancanza di 4,4 punti sulla valutazione data, dalla Commissione, ai titoli accessori da lei indicati.

Ne conseguiva, pertanto, l'attribuzione da parte dell'Amministrazione resistente alla ricorrente di solo 11,20 pt invece di punti 15,6 per i titoli.

Pertanto, con reclamo presentato in data 8 settembre 2016 (**doc. 7**), la dott.ssa Ciarleglio Albina chiedeva all'Amministrazione resistente l'immediato riesame del punteggio attribuito con la conseguente rettifica della graduatoria *de qua*, e con conseguente attribuzione del corretto punteggio dei titoli a lei spettanti ai sensi della citata Tabella.

L'errata attribuzione del punteggio fa sì che la ricorrente non possa neanche usufruire dei benefici legati alla sua corretta collocazione in graduatoria, in quanto come detto sopra, se si fosse correttamente attribuito alla stessa il giusto punteggio, la docente Ciarleglio dalla posizione numero 196 sarebbe balzata al numero 71.

Pertanto, se l'Amministrazione resistente avesse valutato correttamente i titoli regolarmente dichiarati e presentati (15,6 punti invece di 11,20) dall'odierna ricorrente, la dott.ssa Ciarleglio avrebbe ottenuto un punteggio finale di 78,90, e non di 74,50 con conseguente inserimento alla posizione n. 71 della graduatoria finale di merito del concorso, e collocata, quindi, molto più avanti per la successiva immissione in ruolo effettuata dall'Amministrazione.

\* \* \* \* \*

Avverso i provvedimenti impugnati, ricorre la dott.ssa Ciarleglio Albina, rappresentata e difesa come in epigrafe, chiedendone l'annullamento e/o la riforma *in parte qua*, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 E 8 DEL BANDO CONCURSALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 23 FEBBRAIO 2016 N. 94 E RELATIVE TABELLE DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI.

Con il presente motivo di ricorso si intende sottoporre a codesto Giudice l'erroneità del punteggio attribuito alla ricorrente, che ha fatto classificare la predetta docente alla posizione n. 196 della graduatoria di merito predisposta per la classe di concorso, alla quale la stessa ha partecipato, ed ossia Scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, relativa al Concorso per titoli ed esami, con il quale è stato indetto, su base regionale, il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado.

Sul punto si precisa che la ricorrente ha lamentato, con cognizione di causa, la sua errata collocazione nella graduatoria finale di merito, anche attraverso un reclamo scritto di richiesta di riesame del punteggio attribuito con la conseguente rettifica della graduatoria *de qua*, e con conseguente attribuzione del corretto punteggio dei titoli a lei spettanti ai sensi della citata Tabella A con collocazione al 71° anziché al 196°.

Infatti sulla base della somma dei titoli di servizio con i titoli accessori il punteggio dalla stessa conseguito sarebbe pari a 15.6, invece che ad 11.20. Ed infatti, in applicazione della tabella A allegata al D.M. 23 febbraio 2016 n. 94, alla ricorrente sarebbe spettato per i titoli vantati il maggiore punteggio pari a 15,6 punti (in luogo dei 11.20 pt. effettivamente riconosciuti), secondo il seguente prospetto:

**TITOLI DI SERVIZIO** (PUNTO D tabella di valutazione)

A.S.	ISTITUTO	PUNTEGGIO
2011/12	I.T.C. Carlo Cattaneo di BN	0,7
2014/15	IC N2 Sant'Agata de' Goti BN	0,7
2008/09	ITC Carlo Cattaneo BN	0,7
2013/14	I. Istr. Sec. Don Peppino Diana BN	0,7
2015/16	I. Istr. Sec. Don Peppino Diana BN	0,7
2010/11	I.T.C. Carlo Cattaneo BN	0,7
2012/13	I.T.C. Carlo Cattaneo BN	0,7
2009/10	I.T.C. Carlo cattaneo BN	0,7
<b>TOTALE A</b>		<b>5,6</b>

**TITOLI ACCESSORI**

TITOLO	PUNTEGGIO
Titolo di abilitazione conseguito tramite percorso abilitante (PAS) (Punto A.2.1)	4,8
Certificazione linguistica di livello C2 (lingua inglese) (punto B.5.7 lett. b)	3,0
Diploma di Perfezionamento post-laurea in insegnamento, didattica e diversità - (punto B.5.8)	0,50
Master di primo livello in La progettazione didattica di sistema e d'aula (punto B 5.8)	0,50
Pubblicazione in Alle origini di Minerva Trionfante (punto C.1.1)	1,0
Pubblicazione su Rivista Storica del Sannio (ISSN 1720-0113) (punto C 1.2)	0,20
<b>TOTALE B</b>	<b>10</b>

TOTALE A (titoli di servizio) 5.6 + B (titoli accessori) 10 = 15,6

L'articolo 1, c. 2, del D.M. 94/2016, infatti, afferma che *"Ai sensi dell'articolo 400, comma 9, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la valutazione complessiva dei titoli ai sensi della tabella A non può eccedere i venti punti e qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo"*.

Ne deriva che il punteggio finale sarebbe dovuto essere quello di 78.9 (scritto 28.30 + orale 35 + titoli 15.6) in luogo dei pt 74.50 effettivamente riconosciuti.

I suindicati titoli, infatti, sono pienamente valutabili a fini concorsuali in stretta applicazione della tabella A e B del D.M. n. 94/2016, richiamata dall'art. 8 del bando concorsuale, che non lasciava alcun margine discrezionale in capo alla Commissione esaminatrice.

Alcun dubbio esiste invero in merito all'attribuzione del punteggio di 0,7 punti per ciascun anno di servizio (punto D della Tabella di valutazione) prestati negli anni dalla ricorrente come risulta dalla documentazione.

Pertanto, se l'Amministrazione resistente avesse valutato correttamente i titoli presentati (15,6 punti invece di 11,20), la dott.ssa Ciarleglio avrebbe ottenuto un **punteggio finale di 78,9 e non 74,5** con conseguente inserimento alla posizione 71° della graduatoria finale di merito del concorso, e non alla posizione n. 196 dove attualmente risulta collocata.

La corretta valutazione dei titoli in possesso della ricorrente avrebbe consentito di ottenere complessivamente 78,9 punti e di collocarsi più in alto della graduatoria. Il pregiudizio inferto è dunque notevole ove si consideri che l'Amministrazione sta provvedendo ad assumere soltanto i vincitori che si trovino alle prime posizioni della graduatoria; pertanto, recuperando dunque il punteggio legittimamente sottratto, la dott.ssa Ciarleglio potrebbe risalire la graduatoria di circa 120 posizioni e rientrare nei successivi scorrimenti finalizzati alle prossime assunzioni.

II. Arbitrarietà manifesta ed erroneità nell'attribuzione del punteggio da parte dell'Amministrazione – Eccesso di potere dell'Amministrazione per mancata correzione della graduatoria finale di merito.

Da quanto sopra esposto si evince l'errore macroscopico nel quale è incorsa l'Amministrazione nella valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente, o meglio nella totale mancanza di valutazione di un titolo che ha portato la stessa ad ottenere un punteggio di 11,20 anziché di 15,60.

La mancata assegnazione del corretto punteggio nella valutazione dei titoli della ricorrente risulta del tutto inintelligibile. Sul punto va, tuttavia, precisato che nelle procedure concorsuali l'Amministrazione è esonerata dalla motivazione soltanto quando applica i criteri previsti dal bando. Nel caso de quo, avendo la ricorrente presentato i titoli previsti dal bando, la commissione avrebbe dovuto estrinsecare - stante la sostanziale automaticità e comunque l'immediatezza della loro assegnazione - le ragioni che hanno, invece, portato alla mancata attribuzione dei punti previsti.

Alla luce di quanto suesposto, è del tutto evidente la sussistenza della violazione della Tabella A allegata bando di concorso, nonché il vizio dell'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento concorsuale, atteso che l'omissione suddetta ha comportato l'inosservanza dell'autovincolo che la stessa Amministrazione ha imposto. Ne deriva anche sotto questo profilo l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

III. Violazione di legge. Violazione degli artt. 6 e 8 del bando di concorso e della Tabella A allegata al decreto ministeriale del 23 Febbraio 2016 n. 94. Violazione e falsa applicazione del d.m. 23.02.2016, n. 84. Falsità dei presupposti. Difetto di istruttoria.



L'art. 8 del bando di concorso è chiaro ed eloquente nello statuire al comma 1 che "I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione" e la tabella A allegata al decreto ministeriale del 23 Febbraio 2016 n. 9 è altrettanto eloquente nello stabilire che i titoli presentati dalla ricorrente debbano senza alcun margine di dubbio portare all'attribuzione ad essa di 15,6 punti invece di 11,2.

Del resto il bando deve essere sempre interpretato, dando prevalenza alle espressioni letterali in esso contenute, senza alcuna possibilità di attribuire rilevanza, attraverso procedure ermeneutiche ed integrative, a significati inespressi nel testo del bando stesso (cfr. Cons. Stato, VI, n. 291/94).

La giurisprudenza, inoltre, ha costantemente ribadito che il giudice debba controllare il rispetto «delle regole di giudizio previamente poste dal bando o dalla stessa Amministrazione in via di autolimitazione», (da ultimo TAR Molise, sez. I, sentenza n. 670/2012).

Nello specifico l'Onorevole collegio adito potrà accertare la riconducibilità dei titoli esibiti dalla dott.ssa Ciarleglio nel novero delle categorie tipizzate dal bando e dai rispettivi allegati, verificando l'illegittimità della scelta di non riconoscere i punteggi spettanti sulla base della mera applicazione meccanica dei criteri formulati dalla disciplina concorsuale contenuta nella *lex specialis*.

Ne consegue l'evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati che hanno omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori punti ad essa spettanti con conseguente inserimento alla posizione n. 71 della graduatoria finale di merito del concorso, e non alla posizione n. 196 dove attualmente risulta collocata.

IV. Violazione di legge. Violazione degli artt. 6 e 8 del bando di concorso e della Tabella A allegata al decreto ministeriale del 23 Febbraio 2016 n. 94. Violazione del par condicio dei concorrenti e del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

La par condicio tra i concorrenti ad una selezione può essere identificata come il diritto di parità di condizioni di trattamento rispetto ad altri soggetti nella medesima situazione: in un concorso tutti i candidati devono essere trattati con i medesimi criteri di valutazione e di giudizio.

L'espletamento imparziale della procedura concorsuale si fonda, dunque, su un'interpretazione delle clausole del bando ispirata «ai principi di chiarezza e di affidamento del cittadino, in modo da escludere interpretazioni correttive ed integrative delle clausole, contrarie alla buona fede ed alla par condicio dei partecipanti» (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 7.04.1988, n. 310).

Infatti il bando di concorso è una *lex specialis* e le clausole in esse contenute costituiscono un "unicum" non modificabile, senza infrangere i principi della par condicio dei concorrenti e dell'imparzialità della P.A.

Ne consegue che la mancata assegnazione alla dott.ssa Ciarleglio del punteggio ad essa spettante sulla base di una corretta valutazione dei titoli, da essa dichiarati nella domanda di partecipazione, sulla base dei criteri indicati nella Tabella A determinerebbe nei suoi confronti una disparità di trattamento rispetto a quei concorrenti che si sono visti attribuire nella valutazione dei propri un punteggio corrispondente alle prescrizioni della *lex specialis* di gara.

Del resto sul punto, il T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 04/07/2011, n. 1740 ha affermato «il dovere dell'Amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, di rispettare l'aspettativa di coerenza con il proprio

*precedente comportamento, di comportarsi secondo buona fede tenendo in adeguata considerazione l'interesse del privato».*

Ne consegue l'assoluta illegittimità della graduatoria definitiva che ha ommesso di attribuire alla ricorrente il punteggio finale di 78,9 in luogo di quello di 74.5 pt., in ottemperanza a quanto previsto dalla Tabella A allegata al decreto ministeriale del 23 Febbraio 2016 n. 94.

V. Considerazioni in ordine alla mancata valutazione dei titoli a fronte della presentazione degli stessi. Violazione dell'art. 3 l. 241/90. Difetto d'istruttoria. Violazione degli artt. 1, 6 e 7 Legge 241/90. Violazione del principio di buona Amministrazione ed imparzialità. Violazione del principio di leale collaborazione Eccesso di potere per sviamento.

V.1) Alla ricorrente non è stata fornita alcuna motivazione per la mancata valutazione dei titoli depositati.

Il bando prevedeva che, per l'accesso al concorso venissero indicati i titoli valutabili, unitamente alla domanda di partecipazione.

Un fatto è certo! La ricorrente ha inserito i titoli nell'invio della domanda di partecipazione e tanto risulta "per tabulas", nell'ambito dell'unica modalità prevista, di trasmissione on line. Tanto sarebbe dovuto bastare per consentire la valutazione dei titoli stessi.

Peraltro se anche per assurdo ci fosse stato qualche "difetto", allo stato non conosciuto, nell'indicazione dei titoli da parte della dott.ssa Ciarleglio la Commissione sarebbe stata chiamata a chiedere ove necessario una regolarizzazione documentale. Tanto in virtù della pacifica applicazione del principio di "leale collaborazione" nei rapporti tra p.a. e privato, secondo cui l'Amministrazione, ove necessario, anche in applicazione dell'art. 6 della l. n. 241 del 1990, deve consentire di integrare e regolarizzare la documentazione (cfr. in argomento tra le altre, T.A.R.

Campania, Napoli Sez. III n. 10741/2003; ex pluris cfr. TAR Campania

Sez. III n. 4625/2011; nonché Cons. st., sez. VI, n. 1355 del 06 marzo 2002).

V.2) L'illegittimità fin qui denunciata rileva anche sotto ulteriori profili. Nel caso in esame l'Amministrazione, ove effettivamente non avesse ritenuto idonea la modalità di presentazione dei titoli da parte della ricorrente, comunque avrebbe illegittimamente omesso di valutare gli stessi, senza alcuna motivazione espressa e quindi senza dare contezza dell'iter logico, che avrebbe dovuto condurre al relativo provvedimento. Invero, a ben guardare, qualora per assurdo fosse in discussione la modalità di presentazione dei titoli, l'Amministrazione avrebbe dato rilievo ad un dato meramente formale e di difficile applicazione, stante anche la modalità di trasmissione solo on line delle istanze di partecipazione.

Pertanto, solo una visione irragionevolmente formalistica e contrastante con i canoni di proporzionalità e ragionevolezza, ha potuto determinare la mancata valutazione dei titoli della dott.ssa Ciarleglio. La relazione tra l'art. 6 l. 241/90 ed il principio di leale collaborazione costituisce diritto vivente nella giurisprudenza. In quest'ottica detta disposizione viene interpretata come una norma che impone al responsabile del procedimento di acquisire d'ufficio ogni elemento utile per l'istruttoria, anche con richiesta di rettifica di istanze erronee o incomplete. Detta relazione ha determinato il consolidamento di un orientamento ormai costante, secondo cui «la p.a. non può limitarsi ad un esame distaccato e meccanico delle istanze che le sono indirizzate dagli amministrati» (cfr. Cons. st., sez. V, 17 luglio 2004, n. 5127; T.A.R. Puglia, Lecce n. 3269/2005).

Talché, al di là del richiamato difetto d'istruttoria, la mancata valutazione dei titoli della ricorrente è illegittima sotto il profilo della carenza di motivazione, in violazione dell'art. 3 l. 241/90. Tanto, in contrasto con il principio di cui non si è mai dubitato nella giurisprudenza, secondo cui

«nell'ordinamento vigente la motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico e giuridico con il quale l'Amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando, quindi, il corretto esercizio del potere ad esso conferito dalla legge e facendo valere, eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni» (Cons. st., sez. IV, n. 2084 14 aprile 2010). Inoltre, considerato che nella vicenda in questione non è stato consentito alla ricorrente, che pure aveva presentato i titoli, di integrare in alcun modo la documentazione depositata, né tantomeno di partecipare al procedimento che ha portato alla mancata valutazione degli stessi, va ricordato che «è illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento che non rechi alcuna valutazione degli apporti forniti dal privato in sede procedimentale ai sensi dell'art. 10, l. 7 agosto 1990 n. 241» (Cons. st., sez. IV, n. 3224 21 maggio 2010).

E nulla l'Amministrazione ha detto anche dopo la presentazione del reclamo.

#### **DOMANDA di CONDANNA**

Contestualmente alla richiesta di annullamento degli atti impugnati in questa sede si formula espressa richiesta di condanna dell'Amministrazione all'adozione degli atti necessari per modificare e/o correggere la graduatoria impugnata nella parte in cui non ha assegnato alla dott.ssa Ciarleglio nella valutazione dei titoli da essa posseduti il punteggio di 15.6 punti invece di quello di 11.2.

Al riguardo si specifica che la domanda è proposta ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 104 del 2010, secondo cui in caso di accoglimento del ricorso il giudice: «condanna [...] all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio [...]. L'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all'art. 31, comma 3,

contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio».

Nel caso di specie, dunque, non vi è dubbio che sussistono i requisiti previsti anche dall'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, secondo cui: «il giudice potrà pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbono essere compiuti dall'Amministrazione».

L'art. 8 del bando di concorso è chiaro ed eloquente nello statuire al comma 1 che “ I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione” e la tabella A allegata al bando di concorso è altrettanto eloquente nello stabilire se applicata correttamente che alla ricorrente nella valutazione dei titoli da essa posseduti devono essere attribuiti 15.6 punti invece di 11.2.

Pertanto, non vi è alcun dubbio che i titoli posseduti dalla dott.ssa Ciarleglio dovevano consentirle di ottenere il punteggio finale di 78.9 e non 74.5, il che imponeva alla Commissione di collocarla alla posizione n. 71 della graduatoria finale di merito del concorso, e non alla posizione n. 196 dove attualmente risulta collocata.

Ne deriva l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

#### ISTANZA CAUTELARE

Sul fumus boni juris si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

In ordine al periculum in mora si evidenzia che i provvedimenti impugnati determinano seri, oggettivi ed irreparabili pregiudizi a danno della ricorrente, esclusa dalle convocazioni di immissioni in ruolo essendo stata ingiustamente ed erroneamente collocata la posto n. 196 della graduatoria.

La gravità del pregiudizio, del resto, scaturisce ex se dal contenuto dei provvedimenti impugnati, tenuto conto che i posti messi a concorso per la Regione Campania per la classe per cui concorre la ricorrente erano 924 e la dott.ssa Ciarleglio si trova illegittimamente classificata alla n. 196, invece, che al n. 71 con incremento del rischio di non essere immessa in ruolo e, comunque, di essere immessa in ruolo in una sede diversa da quella che le sarebbe spettata in caso di corretta valutazione dei titoli da lei posseduti.

Sono ancora in corso, pertanto, le convocazioni per le restanti immissioni in ruolo.

Tale circostanza pregiudica irrimediabilmente la possibilità di ottenere piena ed integrale tutela alla pretesa azionata nelle more della definizione del merito.

Si chiede pertanto all'Ecc.mo Giudicante adito di voler disporre, seppure con riserva, l'attribuzione dei restanti punti non assegnati alla ricorrente, in quanto il mancato conferimento di questi ultimi determinerebbe un danno irreparabile.

#### PQM

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli, contrariis reiectis:

- a) accogliere il ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati indicati in epigrafe, previa adozione delle misure cautelari ritenute idonee, anche definendo il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
- b) condannare, previo annullamento degli atti impugnati e verificata la pretesa della ricorrente l'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 104 del 2010, all'adozione di tutti gli atti necessari per sostituire, correggere e/o modificare la graduatoria impugnata nella parte in cui essa ha omissso di assegnare alla ricorrente

l'ulteriore punteggio di 4,4 pt. dovuti in applicazione dei criteri indicati dalla Tabella A approvata con D.M. 23 febbraio 2016 n. 94 ed allegata al bando concorsuale, e/o condannare la medesima Amministrazione «all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio»;

c) con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

#### DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Napoli, 3 Novembre 2016

(avv. Guido Marone)

(avv. Ivan Del Giudice)

A S.E. ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

**Istanza di concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.**

Il ricorrente, rappresentato e difeso come in epigrafe dagli avv.ti Guido Marone ed Ivan Del Giudice, evidenzia la ormai imminente conclusione delle immissioni in ruolo previste per l'a.s. 2016/2017.

La gravità del pregiudizio, del resto, scaturisce ex se dal contenuto dei provvedimenti impugnati, tenuto conto che i posti messi a concorso per la Regione Campania per la classe per cui concorre la ricorrente erano 924 e la dott.ssa Ciarleglio si trova illegittimamente classificata alla n. 196, invece, che al n. 71 con incremento del rischio di non essere immessa in ruolo e,



comunque, di essere immessa in ruolo in una sede diversa da quella che le sarebbe spettata in caso di corretta valutazione dei titoli da lei posseduti.

Considerato che le operazioni di immissione in ruolo sono tutt'ora in corso di svolgimento, e si concluderanno verosimilmente entro il 30 novembre, tale circostanza pregiudica irrimediabilmente la possibilità di ottenere piena ed integrale tutela alla pretesa azionata non sussistendo, pertanto, i termini ordinari per la fissazione della Camera di Consiglio ai fini della trattazione della domanda cautelare.

In attesa della fissazione dell'udienza camerale, pertanto, si chiede alla S.V. Ill.ma di voler adottare le misure monocratiche più idonee per assicurare tutela alle pretese azionate ai sensi dell'art. 56 c.p.a..

Napoli, 3 Novembre 2016

(avv. Guido Marone)

(avv. Ivan Del Giudice)

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami  
ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm..**

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore della ricorrente  
premessò che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie provinciali ad esaurimento per la classe di concorso A12-A22 Scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, relativa al Concorso per titoli ed esami, con il quale è stato indetto, su base regionale, il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I° e II° grado e di n. 17.232 posti comuni nelle scuole secondarie di secondo grado, risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome

figuranti in dette graduatorie e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

- secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale, formatosi in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Campania, Napoli affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Napoli, 3 novembre 2016

  
(avv. Guido Marone)

  
(avv. Ivan Del Giudice)